



COMUNE DI LEONFORTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Ordinanza sindacale n. 44 del 02 AGO. 2018

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro.

IL SINDACO

Premesso che con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale ... "bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"... prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Considerato che il Comune di Leonforte è interessato con cadenza settimanale a eventi e manifestazioni pubbliche e private, di carattere ricreativo, sociale, economico, fiere e quant'altro che richiamano numerose persone;

Che dette manifestazioni sono eventi tesi alla valorizzazione del territorio e alla valorizzazione del commercio locale;

Considerato che la maggior parte di tali eventi si svolgeranno su aree pubbliche e che, in tali occasioni, la vendita di bevande in contenitori di vetro registrano un notevole aumento e successivamente al consumo l'abbandono al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta del vetro;

Che l'abbandono in strada di bottiglie ed oggetti in vetro, oltre ad essere lesivo del decoro urbano, può causare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo come mezzi contundenti e che, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Viste le raccomandazioni del Ministero dell'Interno durante lo svolgimento degli eventi;

Ritenuto di potere estendere il divieto di vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, per motivi di ordine pubblico, a tutto l'anno solare in considerazione anche del fatto che è uso comune acquistare bevande da asporto presso i pubblici esercizi;

Visti:

- L'articolo n. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

- Il Testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali (art. 26 L.r. n. 30/2000)
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell'anno e su tutto il territorio comunale:

il **DIVIETO** di vendita per asporto **su tutto il territorio comunale** di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro, da parte di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- circoli privati;
- distributori automatici;
- attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande,
- operatori del commercio su aree pubbliche, compreso gli operatori che si installano in occasione della Festa Patronale e per altre festività ;

2. il **DIVIETO** di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, fatto salvo l'utilizzo delle stesse all'interno dei locali e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande garantiti con il servizio ai tavoli, onerando in questi casi i titolari e/o gestori a garantire il ritiro dei contenitori in vetro;

3. il **DIVIETO** di abbandono, **in qualsiasi orario**, nelle aree pubbliche, di contenitori di vetro, di metallo o di altra natura da parte di chiunque;

4. il **DIVIETO** della detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro;

5. di **ESPORRE**, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

6. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Enna;
- Al Questore della Provincia di Enna;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Leonforte
- Alla Stazione dei Carabinieri di Leonforte;
- Al Comando di Poizia Municipale,

per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25 ad € 500, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 02.11.1999 n. 689.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla residenza Municipale,

Il Sindaco

Av. Salvatore Barbera

Salvatore Barbera

